



Guida accessibilità universale

Sommario

1. Introduzione: Progettazione Universale.....	3
2. Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche	4
2.1 Prescrizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici	4
2.2 Criteri di selezione edifici e accessibilità degli spazi.....	5
2.3 Visitabilità degli edifici o unità immobiliari.....	5
2.4 Adattabilità degli edifici o unità immobiliari	6
3. PNRR e Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).....	6
4. Monitoraggio periodico dell'accessibilità (fisica e digitale)	7
4.1 Quadro generale	7
4.2 Strumenti operativi	7
4.3 Responsabilità.....	7
5. Accessibilità digitale e normativa di riferimento	7

1. Introduzione: Progettazione Universale

La CRPD ovvero, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), adottata dall'ONU nel 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009. all'art.2, definisce così la progettazione universale: *“la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari”*. Questo principio, insieme alla definizione di discriminazione fondata sulla disabilità e alla definizione di accomodamento ragionevole rappresenta la capacità trasformativa della CRPD atta a garantire il rispetto del diritto di uguaglianza tra tutte le persone, posto alla base della Convenzione stessa e a fondamento della difesa e promozione dei diritti umani.

Progettazione Universale è in buona sostanza la definizione in italiano del concetto di *Universal Design*, termine coniato dall'architetto Ronald L. Mace della North Carolina State University assieme ad un gruppo di collaboratori, per descrivere *“il concetto di progettazione ideale di tutti i prodotti e gli ambienti artificiali, tali che siano piacevoli e fruibili per quanto possibile da chiunque, indipendentemente dall'età, dalla capacità e/o dalla condizione sociale”*.

L'Universal Design si basa su sette principi, ognuno ulteriormente definito da linee guida:

- Equità - uso equo: utilizzabile da chiunque
- Flessibilità - uso flessibile: si adatta a diverse abilità
- Semplicità - uso semplice ed intuitivo: l'uso è facile da capire
- Percettibilità - il trasmettere le effettive informazioni sensoriali
- Tolleranza all'errore - minimizzare i rischi o azioni non volute
- Contenimento dello sforzo fisico - utilizzo con minima fatica
- Misure e spazi sufficienti - per l'accesso e l'uso

Tali principi non solo sono coerenti, ma anche funzionali all'approccio inclusivo e antidiscriminatorio alla disabilità. Il loro utilizzo va infatti pensato non solo in relazione alla progettazione di ambienti, ma, come ci indica la CRPD, di prodotti (p.e. prodotti informatici), strutture (p.e. attrezzature e logistiche turistiche), programmi (p.e. percorsi di istruzione) e servizi (p.e. trasporti pubblici). È insomma l'intera comunità, in tutte le sue dimensioni, che deve interrogarsi sulle concrete pari opportunità presenti al proprio interno e sulle barriere che ne ostacolano lo sviluppo. Emerge quindi da tale principio un fondamentale elemento di orientamento all'agire di Docenti, Studenti, Personale Tecnico Amministrativo, Tutor, Istituzioni ed Organizzazioni di terzo settore impegnati nelle disabilità: la necessità, anzi, il vantaggio di agire in collaborazione con altri (Enti, Persone, Istituzioni) che si occupano di tutela antidiscriminatoria, proprio perché i meccanismi di pregiudizio, esclusione e rischi di abusi sono affrontabili con i medesimi principi e strumenti che la CRPD, unitamente agli altri provvedimenti normativi in materia di diritti umani, ci mette a disposizione.

La CRPD, ratificata in Italia con la Legge 18/2009, all'art. 2 introduce il concetto di accomodamento ragionevole, ossia quelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. In ambito universitario, questo principio si traduce in misure concrete come tempi aggiuntivi negli esami, strumenti compensativi, percorsi personalizzati e accessibilità

digitale. È un fondamento imprescindibile della progettazione universale e dell'inclusione accademica.

2. Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche

2.1 Prescrizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici

Le prescrizioni nazionali vigenti in materia di accessibilità devono, oggi, essere applicate anche tenendo conto di quanto affermato dalla Convenzione Onu su diritti delle persone con disabilità, che riafferma il diritto di tutte le persone con disabilità (indipendentemente dal fatto che si tratti di una disabilità fisica, psichica, intellettiva e/o del neurosviluppo) di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita.

Gli Stati Parte, con la ratifica della Convenzione, si sono, infatti, impegnati ad adottare le misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

In Italia è tutt'ora vigente la legge 13/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", con la quale, già in epoca antecedente alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione ONU, si è inteso favorire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica da parte di tutte le persone con disabilità.

Con il successivo DM 236/89 (consultabile [qui](#)), attuativo della legge 13/89, sono state precisate le prescrizioni tecniche necessarie a raggiungere tali finalità per quanto riguarda gli edifici privati, quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli privati aperti al pubblico. A seguire, è stata emanata la Circolare n 1669/1989 del Ministero dei lavori pubblici (consultabile [qui](#)) "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13".

Il DM 236/89 definisce "l'accessibilità" come il più alto livello di qualità dello spazio costruito in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato diversamente dalla "visitabilità" che invece è definita come un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L'adattabilità rappresenta, infine, un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità.

Gli edifici pubblici, gli spazi pubblici ed i servizi pubblici sono soggetti, invece, alle prescrizioni previste dal D.P.R. 503/96 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" Il D.M. 236/89 e il D.P.R. 503/96 definiscono le barriere architettoniche come:

- Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- La mancanza di accorgimenti o segnalazioni (per es. segnali luminosi o acustici) che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per

chiunque (in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi, e anche per le persone con disabilità intellettiva).

Le norme sono suscettibili di essere applicate a tutte le nuove costruzioni e agli edifici già esistenti ma sottoposti a ristrutturazioni. Nel caso degli edifici pubblici, si applicano anche nel caso in cui un edificio esistente sia sottoposto a interventi edilizi suscettibili di limitare l'accessibilità ai luoghi. Le norme, complessivamente, si applicano a:

- Edifici privati, residenziali e no, anche aperti al pubblico (per es. condomini oppure edifici aperti al pubblico quali cinema, ristoranti etc.);
- Manufatti di edilizia residenziale pubblica, agevolata o sovvenzionata (per es. alloggi popolari);
- Spazi esterni di pertinenza degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica (per es. cortili condominiali);
- Edifici pubblici e spazi pubblici (per es. scuole e piazze);

2.2 Criteri di selezione edifici e accessibilità degli spazi

La selezione degli edifici rispetta i criteri di progettazione posti dalla legge 13/89 e dal decreto attuativo 236/89.

Gli immobili con più di tre livelli fuori terra (nel calcolo sono compresi eventuali livelli interrati e/o porticati) devono disporre di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Le parti comuni e gli spazi esterni devono essere accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

Si ricorda che l'accessibilità è intesa come il più alto livello di qualità dello spazio costruito in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

L'art. 4 del DM prescrive i criteri di progettazione per ogni unità abitativa e per le relative parti interne (porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazzi, percorsi, scale, rampe, ascensore, servoscala) ed esterne (pavimentazione, parcheggi, segnaletica che faciliti l'orientamento e la fruizione degli spazi). Gli Ambienti destinati ad attività sociali, didattiche, culturali, sportive: devono essere accessibili. Per quanto riguarda i servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote. Edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio: il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, gli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

2.3 Visitabilità degli edifici o unità immobiliari

Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, e pertanto deve essere garantita l'accessibilità di almeno una parte più o meno estesa di essa in modo tale da consentire ogni tipo di relazione fondamentale alla persona con disabilità. I criteri da seguire per rispettare il requisito della visitabilità sono elencati dall'art. 5 del dm 236/89 che prescrive l'accessibilità, almeno, di porte, servizi igienici, percorsi orizzontali e spazi esterni. Nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se

almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili, deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba; Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nell'unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

2.4 Adattabilità degli edifici o unità immobiliari

I criteri da seguire per rispettare il requisito della adattabilità sono elencati dall'art. 6 del dm 236/89. Si considerano adattabili gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione che tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono diventare accessibili. Nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità. Si ricorda che l'adattabilità rappresenta, infine, un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità.

3. PNRR e Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta uno strumento fondamentale per la modernizzazione del Paese e include tra le proprie linee strategiche la promozione dell'inclusione sociale e dell'accessibilità universale. Le risorse stanziare dal PNRR non si limitano a interventi infrastrutturali, ma sostengono una visione complessiva che mira a garantire pari opportunità di accesso a spazi, servizi e formazione per tutte le persone, indipendentemente dalla condizione fisica o sensoriale.

In tale cornice si inseriscono i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), strumenti previsti dalla normativa italiana già dagli anni '80 (L. 41/1986 e D.M. 236/1989), che le amministrazioni pubbliche – comprese le università – hanno il compito di redigere e attuare. I PEBA non si limitano alla rimozione di ostacoli fisici (scale, dislivelli, percorsi non accessibili), ma si estendono anche agli aspetti sensoriali e comunicativi, includendo segnaletica, sistemi informativi e tecnologie assistive.

Per il contesto universitario, ciò significa intraprendere un percorso strutturato che preveda:

- la mappatura delle barriere esistenti negli edifici e nei campus;
- la definizione di priorità di intervento, anche in base al coinvolgimento diretto di studenti e personale con disabilità;
- l'adozione di criteri di progettazione universale, che evitino la creazione di soluzioni speciali o parallele;

- l'integrazione dei PEBA nei piani di sviluppo edilizio e digitale sostenuti dal PNRR.

L'incontro tra il PNRR e i PEBA rappresenta quindi un'occasione unica per le università: non solo adeguarsi a obblighi normativi, ma diventare laboratori di buone pratiche nell'ambito dell'accessibilità e dell'inclusione. In questo senso, i fondi europei e nazionali possono essere trasformati in un volano per ripensare l'università come spazio realmente aperto, accogliente e accessibile a tutte e a tutti.

4. Monitoraggio periodico dell'accessibilità (fisica e digitale)

4.1 Quadro generale

L'Ateneo ha previsto un sistema di monitoraggio periodico dell'accessibilità, sia fisica che digitale, volto a garantire la costante verifica dell'efficacia delle misure adottate. Tale monitoraggio è condotto in sinergia tra l'Ufficio Tecnico e il Servizio Disabilità e DSA (SDDA), con il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti attraverso canali dedicati di segnalazione.

4.2 Strumenti operativi

Gli strumenti utilizzati comprendono:

- report annuali sullo stato di accessibilità fisica e digitale;
- mappature aggiornate delle sedi universitarie e delle aree esterne di pertinenza;
- checklist di verifica periodica predisposte dall'Ufficio Tecnico in collaborazione con il SDDA;
- valutazione della conformità dei sistemi informatici alle WCAG 2.1;
- procedure di rilevazione e gestione delle criticità con tracciamento digitale delle segnalazioni.

4.3 Responsabilità

- SDDA: raccoglie segnalazioni dagli studenti, funge da interfaccia con l'Ufficio Tecnico, monitora l'efficacia degli accomodamenti ragionevoli concessi.
- Ufficio Tecnico: effettua sopralluoghi, aggiorna il PEBA, programma interventi strutturali e manutentivi.
- Rettorato e Direzione Generale: ricevono i report annuali e ne integrano i risultati nella pianificazione strategica.

5. Accessibilità digitale e normativa di riferimento

In conformità alla Legge 4/2004 (Legge Stanca) e alle successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2018, l'Università Pegaso assicura che il sito istituzionale, le piattaforme digitali e i materiali didattici online rispettino i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa nazionale ed europea, recependo gli standard internazionali WCAG 2.1.

